

STATUTO
dell'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SHOWDESK

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “CTS” ovvero “Codice del Terzo Settore”), un’associazione di volontariato avente la seguente denominazione: “SHOWDESK ODV”, da ora in avanti denominata “associazione” e/o “organizzazione”, con sede legale nel Comune di Pomigliano d’Arco, in via Sibilla Aleramo 26 e con durata illimitata.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 32 comma 3), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’associazione opera prevalentemente sul territorio italiano.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Scopo, finalità e attività)

1. L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del CTS);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k del CTS);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l del CTS);

Nello specifico l'associazione intende realizzare i propri scopi mediante la realizzazione delle seguenti azioni (l'elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):

- beneficiare persone che vivono situazioni di disagio laddove il disagio consiste in varie forme di inadeguatezza dell'individuo rispetto al sistema sociale in cui vive, coinvolgendolo attivamente in processi costruttivi attraverso cui contrastare lo stato di sofferenza (o assenza di benessere) nel quale riversano, per sviluppare motivazione, autostima e consapevolezza delle proprie capacità;
- operare nel campo della promozione dell'arte e della cultura emergente favorendo soggetti svantaggiati che vivono situazioni sociali di difficoltà. In particolare, giovani inoccupati, disoccupati e NEET (Not in Education, Employment or Training) da coinvolgere in processi di educazione informale che possano favorire l'acquisizione di competenze, anche trasversali (soft-skills), con l'obiettivo di (ri)costruire la motivazione necessaria al reinserimento nel mondo del lavoro e quindi nella società;
- migliorare le condizioni di benessere delle comunità territoriali, creando o potenziando reti di sostegno e servizi di prossimità e rafforzando il coinvolgimento nella vita collettiva (sociale e culturale) di fasce sempre più ampie della popolazione attraverso la realizzazione di percorsi innovativi rivolti prevalentemente a:
 - gruppi di persone a rischio di esclusione o caratterizzate da situazioni di disagio (anche non conclamato), seguendo un approccio educativo trasversale e rafforzando legami di comunità;
 - comunità locali fragili, promuovendo buone pratiche che puntino al potenziamento del sistema di relazioni e allo sviluppo di rapporti di reciproca responsabilità;
- sostenere e diffondere la Ricerca in tutte le sue forme. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte e del design applicati al sociale, partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo e formativo alla vita della comunità, contribuendo alla diffusione di servizi culturali per tutta la collettività, in favore del confronto che nasce dalla condivisione delle idee. Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. Sostenere l'arte dei giovani artisti emergenti che intendano confrontarsi con la realtà nazionale e con le problematiche di impatto sociale, attraverso la realizzazione di progetti e prodotti culturali, organizzando residenze, mostre, pubblicazioni e quanto necessario alla diffusione di buone pratiche;
- divulgare gli studi, le ricerche e il materiale informativo, sia a mezzo stampa che in formato elettronico al fine di sensibilizzare le persone sulle problematiche di cui si occupa l'Associazione, curando iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri, fotolibri, che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità associative, anche a livello multimediale grazie ai supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti fruibili di divulgazione massiva;
- organizzare (in proprio o con terzi) corsi di educazione, sensibilizzazione, stage e progetti formativi, anche tramite sistemi on-line al fine di incoraggiare e promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini statutari e nel contrasto della povertà educativa. Avanzare proposte e collaborazioni agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività. Organizzare e realizzare incontri, esposizioni, laboratori, conferenze, workshop, convegni, manifestazioni, mostre e quanto necessario per favorire l'avvicinamento ai valori promossi dall'Associazione promuovendo percorsi di educazione informale e didattiche innovative per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse;
- sostenere e supportare soggetti pubblici e privati in Italia, Europa o nel resto del mondo che operano in settori affini o richiedono collaborazione nel raggiungere

obiettivi affini al presente Statuto o che riversano in situazioni di emergenza o che agiscono in coerenza con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite o che necessitano di aiuto nell'ambito del Codice del Terzo Settore per raggiungere finalità condivise di natura etica e solidaristica, mettendo a disposizione quanto nelle possibilità dell'Associazione: know-how, volontari, servizi specifici, formazione specifica, strumenti, energie e risorse.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, fisici o virtuali, spazi riqualificati, beni pubblici inutilizzati, spazi concessi in gestione a seconda delle necessità e disponibilità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con gli enti pubblici locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri o dei quali si condivide l'approccio etico e/o solidaristico.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione saranno disciplinati dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, se persona fisica;
 - l'indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, se diverso da persona fisica;
 - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Non è ammessa, pertanto, la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

7. Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci dell'Associazione.

8. Sono soci fondatori solo coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e che ne fanno ancora parte.

Con il presente Statuto viene riconosciuta ai soci fondatori la paternità nonché la piena proprietà del logo e della denominazione dell'Associazione. Con il presente Statuto viene altresì riconosciuto che in qualunque momento i Soci Fondatori, d'intesa tra loro, possono revocare la licenza d'uso gratuito non in esclusiva del suddetto logo e/o della denominazione concessi all'Associazione.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare e votare in Assemblea purché in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Qualità di volontario)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

3. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

4. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi (ad esempio danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni, l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo (quando nominato);

il Revisione legale dei conti (quando nominato);

il Comitato etico-scientifico (quando nominato);

2. Ad eccezione dell'Organo di controllo, di cui all'art. 30 comma 5 del CTS, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, 2 comma del C.C. (iscritto al Registro dei revisori legali), e del Revisore legale dei conti, ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante l'invio di una comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione con la relativa devoluzione del patrimonio residuo. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie nelle quali partecipano tutti gli associati.
8. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.
9. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina il Presidente dell'Associazione;
 - revoca, per gravi motivi, i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - nomina l'eventuale Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, eventualmente, sulla ammissione ed esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che

riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Al Consiglio Direttivo spetta, nell'ambito di tali indirizzi, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- l'attribuzione di ruoli e/o nomine diversi da quelli spettanti all'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- assegnare tra i suoi componenti gli eventuali incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- definire l'importo annuale della quota associativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del CTS;
- è responsabile degli eventuali adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti preferibilmente tra i soci fondatori per le particolari competenze nei vari settori d'attività e/o tra gli associati con specifici requisiti di professionalità sulle materie oggetto di attività dell'Associazione.

Tutti i consiglieri devono essere persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri riducendo il numero dei componenti al di sotto del minimo consentito il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e,

comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al progetto di bilancio d'esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

7. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail o servizio equivalente, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere eseguita mediante l'invio di telegrammi, sms, mail o servizi equivalenti, inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie, quelle nelle quali partecipano tutti i consiglieri in carica.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

14. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

15. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

16. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente in particolare:

convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta; è delegato ad aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi dandone però tempestiva informazione al Tesoriere, se nominato; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie d'intesa con il Tesoriere, se nominato; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro componente il Consiglio.

5. Può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato ne risponde personalmente ed illimitatamente.

6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 CTS).

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

(Patrimonio e Beni)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed

altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, l'associazione ha il divieto di distribuire ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del CTS);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS;

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

(Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ART. 23

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere allegati anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del CTS.
3. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del Codice del Terzo Settore.

ART. 25

(Personale retribuito)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.
2. L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), da quando sarà operativo
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 30

(Registrazione)

Atto esente dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 CTS.

ART. 31

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore;
4. Fino alla sua abrogazione, si applicano, altresì, le norme previste dalla L. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea